

# IL SINDACO

## **Premesso che:**

- con deliberazioni del Consiglio Comunale 6 maggio 2005, n. 85 e n. 86, sono stati convalidati nella carica, rispettivamente, il Sindaco ed i Consiglieri Comunali;

## **Richiamati:**

- l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 8 commi 2 e 3 dello Statuto del Comune di Venezia adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione 7 giugno 1991 n. 235 e successive modificazioni;

## **Visti:**

- gli artt. 7 e 8 del "Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115;
- l'art. 4 del Codice di condotta a tutela della dignità del personale del Comune di Venezia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 25 giugno 2007, n. 79;

**Considerato che** l'art. 4 del Codice di condotta a tutela della dignità del personale del Comune di Venezia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 25 giugno 2007, n. 79 prevede l'istituzione di un/a Consigliere/a di fiducia nominata dal Sindaco nell'ambito di una rosa di soggetti in possesso di idonee competenze e capacità professionali;

**Ritenuto** opportuno avvalersi della procedura prevista agli artt. 7 e 8 del sopra richiamato "Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni" prevedendo, in particolare, il termine dimezzato di 15 giorni data l'urgenza determinata dalla necessità di far fronte in modo efficace e tempestivo al fenomeno del mobbing;

# AVVISA

i cittadini interessati che:

1. intende procedere alla nomina di
  - **un/a Consigliere/a di fiducia ai sensi dell'art. 4 del Codice di condotta a tutela della dignità del personale del Comune di Venezia;**
2. il **termine per la presentazione**, presso la Direzione Generale, delle candidature corredate dai relativi dettagliati **curricula** è fissato per le **ore 12.00 di venerdì 4 gennaio 2008**;
3. l'aspirante deve possedere idonee competenze e capacità professionali;
4. l'aspirante deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
  - b. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - c. non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - d. non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - e. non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - f. non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- g. non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- h. non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- i. non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- j. non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Venezia, 17 dicembre 2007

**IL SINDACO**  
Prof. Massimo Cacciari